

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07215/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2021, proposto da

Stefania Antonietta De Santis, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Fiorentino, Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Di Micco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Del D.D.G. n. 385 del 05.07.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 –

Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, nella parte in cui non è incluso il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 1);

2) Dell'Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), nella parte in cui non è incluso il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 2)

3) Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica (all.to 3);

4) Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica (all.to 4);

5) Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

6) Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente n. 2 del 28.05.21, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione complessiva di 44,75 punti (codice compito n. 35) (all.to 5);

7) Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente n. 2 del 28.05.21, nella parte in cui risulta che la Commissione si sia riunita in una data diversa da quella della sottoscrizione, nonché nella parte in cui reca l'indicazione “CL. CONCORSO AO30”;

8) Della griglia di valutazione della prova della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 42,75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 2.75/5 per il quesito in lingua inglese (all.to 6);

9) Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, contenente il giudizio sintetico “il candidato risponde in modo insufficiente ai quesiti proposti”, nella parte in cui la Commissione non ha specificato le motivazioni poste alla base del

mancato superamento della prova scritta;

10) Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 385 del 05.07.2021, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, nonché nell'elenco alfabetico di cui all'Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnata sotto plurimi profili il mancato superamento delle prove scritte del concorso indicato in oggetto;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021 ha così statuito:

“Rilevato che

-quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;

-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto”;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza di tutela cautelare alla luce delle suesposte considerazioni;

Considerato altresì, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.